

## IL VINCOLO SPORTIVO DOPO LA RIFORMA DELLO SPORT

A cura dell'Avv. Fabio Pennisi

Il decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36<sup>1</sup>, recante insieme ad altri 4 decreti la “Riforma dello Sport”<sup>2</sup>, ha apportato riforme molto incisive, soprattutto per quanto riguarda lavoro e vincolo sportivo.

Con questo contributo, si intende esaminare, senza pretesa di completezza, l’abolizione del vincolo sportivo nello sport dilettantistico.

Tale provvedimento modifica profondamente il rapporto atleti – associazioni ed avrà su quest’ultime ripercussioni organizzative e finanziarie assolutamente non trascurabili.

Per vincolo sportivo si intende l’obbligo dell’atleta a prestare l’attività sportiva esclusivamente in favore dell’affiliato e nel divieto di praticarla con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante. Il vincolo si costituisce con la procedura di tesseramento la cui regolamentazione è disciplinata dalle carte e dei regolamenti federali che ne prevedono modalità e durata.

In questi termini lo Statuto della Federazione Italiana Pallavolo (art. 10 bis) definisce il vincolo sportivo in modo molto chiaro<sup>3</sup>, mentre negli statuti di altre federazioni tale definizione è solo presupposta.

Per come lo conosciamo sino ad oggi, il vincolo può essere di tipo regolamentare e di tipo volontario, intendendosi per quest’ultimo quello concluso con un accordo scritto di natura professionistica o semi-professionistica tra un soggetto solitamente maggiorenne e un affiliato con previsioni rimesse all’autonomia contrattuale delle parti.

---

<sup>1</sup> Titolato “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.”

<sup>2</sup> **D.lgs. 28.02.2021 n.37** attuazione dell’articolo 6 della legge 8.08.2019 n.86, recante misure in materia di rapporti di **rappresentanza degli atleti e delle società sportive** di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; **d.lgs. 28.02.2021 n.38** attuazione dell’articolo 7 della legge 8.08.2019 n.86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la **costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi**; **d.lgs. 28.02.2021 n.39** attuazione dell’articolo 8 della legge 8.08.2019 n.86, recante **semplificazione** di adempimenti relativi agli organismi sportivi; **d.lgs. 28.02.2021 n.40** attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in materia di sicurezza nelle **discipline sportive invernali**.

<sup>3</sup>

*1. Con la procedura di tesseramento, per l’atleta dilettante o comunque non professionista si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione.*

*2. Il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell’interesse dell’associato destinatario dell’obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante.*

Viceversa, per vincolo regolamentare (vero oggetto del presente contributo) si intende quello del giovane atleta che, tesseratosi volontariamente per il tramite di una società o associazione, vi rimane poi vincolato per un tempo determinato.

L'effettività del vincolo regolamentare è stata sino ad oggi garantita da un duplice punto di vista: anzitutto, dalla sua durata estesa nel tempo in modo da garantire alle società ed associazioni sportive una tutela degli investimenti fatti nella formazione fisica, atletica e tecnica degli atleti, specialmente quelli di giovane età.

D'altra parte, altro strumento di garanzia dell'effettività della durata del vincolo è la previsione di gravi sanzioni disciplinari in caso di violazione dell'obbligo, che possono determinare squalifiche per diversi mesi dell'atleta inottemperante.

La regolamentazione della durata del vincolo sportivo ha previsto sino ad oggi (e in molti casi ancora prevede) il vincolo pluriennale dei ragazzi di età superiore ai quattordici anni, salvo ovviamente nulla osta dell'affiliato o altre ipotesi di scioglimento automatico, tra cui rientrano solitamente: l'estinzione o la cessazione dell'attività dell'associato, la mancata adesione dell'atleta alla fusione dell'associato vincolante con un altro, la mancata partecipazione dell'affiliato all'attività federale di settore o di età tale da permettere al tesserato di prendervi parte.

Quale esempio di ipotesi di vincolo pluriennale, la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) prevede all'art. 7 dello Statuto che *«Il tesseramento è valido un anno. Per determinate categorie di atleti è data la possibilità del rinnovo automatico del tesseramento (c.d. vincolo sportivo), senza consenso dell'atleta per un massimo di tre anni consecutivi»*.

All'art. 13 del Regolamento organico, la FIDAL prevede un vincolo di durata biennale per atleti/atlete appartenenti alle categorie cadetti, allievi, juniores (dai 14 ai 19 anni) e uno di durata triennale per gli atleti appartenenti alle categorie seniores e promesse (dai 20 anni ai 34 anni).

Citando un altro esempio, il 15 giugno 2022, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha modificato le previsioni sulla durata del vincolo evidentemente alla luce del d.lgs. 36/2021 che, a quella data, ne prevedeva l'abolizione entro il 1° luglio 2022 (termine poi modificato, v. sotto).

L'attuale normativa FIGC prevede che il vincolo è ad oggi limitato ad una stagione sportiva per calciatori/calciatrici fino al compimento del 16° anno di età, mentre per quelli che l'abbiano già compiuti è previsto che *«possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età»* (artt. 31 e 32 delle Norme Organizzative Interne FIGC o NOIF).

L'adeguamento operato dalla norma in questione non appare comunque conforme al dettato normativo.

Infatti, sull'impostazione del vincolo sportivo è intervenuto l'art. 31 del d.lgs. 26/2021 (titolato "Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica")<sup>4</sup> e lo ha fatto in modo molto incisivo su una delle suddette garanzie della sua effettività, vale a dire la durata.

In particolare, dopo varie modifiche da parte del Governo, tale norma stabilisce ora che il vincolo sportivo (definito come "*limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta*") è eliminato entro il 1° luglio 2023, salvo proroga al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti.

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.

---

<sup>4</sup> Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica[, amatoriale o giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività [giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività [amatoriale o giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

In ogni caso, la norma prevede che, decorsi i termini sopra indicati, “*il vincolo sportivo si intende abolito*”, salvo quanto si dirà in appresso in caso di mancata regolamentazione dei premi spettanti alle società dilettantistiche dove gli atleti si sono formati.

Al riguardo, al fine di compensare gli effetti dell’abolizione, la norma prevede infatti il riconoscimento di un premio di formazione a favore di dette società da parte del datore *in caso di primo contratto di lavoro sportivo*, anche a seguito di apprendistato purché non vi sia stata soluzione di continuità tra l’uno e l’altra (art. 30 - 31 del decreto).

In particolare, è previsto che la misura del premio di formazione deve essere individuata dalle singole federazioni con proprio regolamento secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Al riguardo, e veniamo all’eccezione dei termini generali entro i quali il vincolo sarà abolito, il Decreto prevede due conseguenze molto importanti nell’ipotesi di mancata adozione di detti regolamenti da parte delle FSN e DSA entro il 31 dicembre 2023.

In tal caso, infatti, l’Autorità politica delegata in materia di sport vi provvederà con proprio decreto e, poi, si intenderà comunque abolito il vincolo sportivo al 31 dicembre 2023 anche in caso di tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti (per cui, come visto, è stabilita la proroga al 31 luglio 2024).

Sono infine previsti, quali ulteriori contrappesi all’abolizione del vincolo, dei benefici di natura fiscale (art. 36 co. 4 del decreto)<sup>5</sup>.

Anzitutto, le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Poi, in caso di esercizio dell’opzione per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, tale premio non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

---

<sup>5</sup> Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

I benefici previsti dalla riforma sono dunque subordinati alla condizione della sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo da parte dell'atleta formato all'interno della SSD o ASD.

Passando ad esaminare un caso di effettivo adeguamento delle normative federali, la FIPAV è stata una delle prime federazioni a prevedere l'abolizione del vincolo (non ancora all'individuazione dei premi), anche perché sottoposta a procedimento avanti l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a seguito dell'esposto di alcuni Enti di Promozione Sportiva – EPS per abuso di posizione dominante dovuto proprio alla regolamentazione del vincolo.

Infatti, a seguito di diverse pronunce della Corte di Giustizia Europea, è principio oramai acquisito che le Federazioni sportive sono considerati come soggetti che svolgono attività economica indirettamente mediante gli affiliati (“associazioni di imprese”) o direttamente (venendo considerate loro stesse quali imprese) e, in quanto tali, tenute al rispetto della normativa antitrust<sup>6</sup> sul cui rispetto vigila in Italia l'AGCM.

Nell'avviare il procedimento, l'AGCM ha rilevato che *“l'eccessiva estensione del vincolo sportivo produce l'effetto di ripartire il mercato, cristallizzando per ogni società sportiva che opera sul mercato la propria “clientela” (cosiddetto effetto lock-in). In questo modo viene fortemente disincentivata la concorrenza fra le società sportive”* (cfr. provvedimento di avvio istruttoria del 27 settembre 2022, Bollettino AGCM Anno XXXII - n. 37).

L'Assemblea Nazionale straordinaria della FIPAV, tenutasi il 22 gennaio 2023, ha approvato la modifica dello Statuto federale, prevedendo l'abolizione del vincolo con effetto *contestualmente all'entrata in vigore della disciplina del lavoro sportivo dilettantistico di cui al D.Lvo n.36/2021*, quindi dal 1° luglio 2023 o, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2023/2024.

Nell'audizione del 22 febbraio 2023 avanti le commissioni Lavoro e Cultura alla Camera dei deputati, il Ministro dello Sport ha espresso la propria contrarietà alla ulteriore procrastinazione dell'entrata in vigore dell'abolizione del vincolo<sup>7</sup>.

Nella stessa circostanza, il Ministro Abodi ha evidenziato l'esigenza di *non indebolire il tessuto connettivo sportivo delle società di base che su quel segmento basano una parte delle loro economie che al momento non è sostituibile con altre voci.*

---

<sup>6</sup> Primo caso di affermazione di tale principio si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 luglio 2006 (caso David Meca-Medina e Igor Majcen).

<sup>7</sup> L'intero intervento è disponibile sulla piattaforma telematica YouTube al seguente link <https://www.youtube.com/watch?v=uQcGgiZuNTk>

Il Ministro ha quindi espresso l'augurio che *gli organismi sportivi, e il CONI in ultima istanza, sappiano regolamentare la struttura dei premi di formazione*, prospettando espressamente la possibilità della nomina di commissari *ad acta* che vi provvedano in caso di inerzia delle federazioni.

In conclusione, gli effetti dell'abolizione del vincolo sportivo potranno e dovranno essere compensati dalla previsione di premi di formazione in favore delle società dilettantistiche per consentire loro di continuare a svolgere il loro fondamentale ruolo non solo a livello sportivo, ma anche sociale.

In questo, sarà fondamentale che le FSN e le DSA intervengano in modo tempestivo ed effettivo al fine di mitigare gli effetti della riforma.

(articolo redatto a marzo 2023)